SOSTENIBILITÀ, FUTURE GENERAZIONI E GESTIONE RAZIONALE DELLE RISORSE[*]

di Alessia Follari[**]

Sommario: 1. Sostenibilità e future generazioni: un binomio inscindibile. – 2. Sostenibilità: alcune riflessioni per la ricerca di una nozione utile sul piano giuridico. – 3. Future generazioni: un inquadramento delle questioni relative alla loro tutela. – 4. Il vincolo di tutela delle future generazioni nella recente giurisprudenza del panorama europeo. – 5. La sostenibilità quale principio capace di orientare le politiche pubbliche di gestione delle risorse a tutela delle future generazioni.

1. Sostenibilità e future generazioni: un binomio inscindibile. Sostenibilità e future generazioni sono i due concetti chiave attraverso cui si è manifestato l'accoglimento dell'esigenza di un «cambio di paradigma»[1] nella valutazione delle attività umane e del loro impatto. Il loro intreccio è rinvenibile già nelle riflessioni di carattere filosofico e giusfilosofico intorno alla preoccupazione sulla tutela della posterità, ma si è reso ancora più stringente negli ultimi decenni, in considerazione degli studi scientifici che hanno comprovato che l'agire dell'uomo è divenuto così altamente impattante su ciò che lo circonda da compromettere la conservazione e la rinnovazione delle condizioni vitali con riferimento a tutte le specie viventi. Si è, così, verificato un vero e proprio processo di «giuridicizzazione» in virtù del quale «il problema della sostenibilità – da elemento pre-giuridico di confronto politico, di studio sociologico e di richiamo alla morale – sembra aver assunto, di recente, la concreta consistenza e la dimensione propria della categoria giuridica»[2]. Ciò è avvenuto mediante il recepimento delle esigenze di sostenibilità in una pluralità di fonti giuridiche: si è parlato di un «percorso a cascata»[3] della sostenibilità, partita dal livello internazionale in cui ha avuto origine, passata per quello europeo e approdata al livello interno, mediante «processi nazionali di definizione dell'indirizzo politico nonché dell'impianto costituzionale del Paese»[4]. Una circostanza degna di nota che ha caratterizzato questo percorso è la progressiva

[*] *Sottoposto a referaggio.*

[**] Dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico (s.s.d. GIUR-05/A) – Università degli Studi di Napoli Federico II.

[1] Così, A. D'Aloia, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. Dir.*, Annali IX, Milano, 2016, 332.

[2] Così, D. Porena, *Il principio di sostenibilità*, Torino, 2017, 1.

[3] Così, L. Violini, *Il percorso a cascata del principio di sostenibilità, dal livello internazionale a quello locale, passando per l'amministrazione centrale*, in *Le Regioni*, 1-2, 2022, *passim*.

[4] *Ivi*, 9.

emancipazione dei due concetti in esame dalla loro originaria dimensione ambientale: si può dire che la «questione ambientale» e quella «intergenerazionale» abbiano condiviso lo stesso percorso evolutivo dal punto di vista normativo, nell'ambito del sistema multilivello di produzione del diritto[5]. La materia ambientale ha rappresentato, cioè, il terreno sul quale sono maturate le più collaudate esperienze del principio di sostenibilità[6]; eppure, in questa sede si ritiene opportuno prendere atto dell'avvenuto processo di «progressiva marginalizzazione» della dimensione ambientale[7] di sostenibilità e future generazioni, per riconoscere come tali concetti abbiano ormai acquisito una valenza paradigmatica[8], risultando idonei ad esprimere – come si tenterà di affermare – l'esigenza di una razionale gestione di qualunque risorsa in funzione della sua trasmissibilità al futuro. Proprio tale proiezione verso il futuro consente di cogliere il nesso inscindibile che si intende descrivere, potendosi concepire la sostenibilità «in termini di tempo come rapporto tra generazioni presenti e future»[9].

2. Sostenibilità: alcune riflessioni per la ricerca di una nozione utile sul piano giuridico.

Una prima operazione che si intende compiere in questa sede è quella di ricercare un significato da attribuire al termine «sostenibilità», in modo che esso possa avere una certa utilità sul piano giuridico, specie in sede di assunzione della decisione pubblica.

A tal fine, si rende opportuno prendere le mosse dalle radici storiche del termine: com'è stato constatato in dottrina, infatti, pur essendo la sostenibilità un concetto di recente diffusione, le sue origini sono risalenti, tanto da poterlo definire un «*modern concept with deep historical roots*»[10]. Le sue basi genealogiche, infatti, sono riconducibili almeno al XVIII secolo: secondo la ricostruzione più condivisa, ossia quella elaborata da K. Bosselmann, un primo utilizzo moderno del concetto di sostenibilità si rinviene nell'opera di H. C. Carlowitz del 1713, «*Sylvicultura oeconomica*»[11]; in essa veniva promossa una gestione delle risorse forestali ispirata alla conservazione del patrimonio naturale a vantaggio degli esseri umani del presente e del futuro, in un'ottica di rifiuto dello sfruttamento illimitato dettato dalle logiche di profitto nel breve periodo[12]. Con riferimento, invece, alle basi etimologiche del termine, è diffusa la

[5] Cfr. F. Fracchia, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in P. Dell'Anno, E. Picozza (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, I, Padova, 2012, 578.

[6] Così, D. Porena, *Il principio di sostenibilità*, cit., 103.

[7] Così, M. Montini, *I fondamenti giuridici della sostenibilità*, in E. Giovannini, A. Riccaboni (a cura di), *Agenda 2030: un viaggio attraverso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile*, Roma, 2021, 357.

[8] Sulla sostenibilità come paradigma, si v. D. Porena, *Il principio di sostenibilità*, cit., 10; cfr. F. Fracchia, S. Vernile, *Lo sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale*, in *Le Regioni*, 1-2, 2022, 40; L. Violini, G. Formici, *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente: riforme costituzionali e interventi della giurisprudenza*, in P. Pantalone (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, in *Il diritto dell'economia*, numero monografico speciale, 2021, 51 ss.

[9] Così, S. Maffettone, *Il ruolo dei valori*, in *Rivista di studi sulla sostenibilità*, 1, 2011, 26.

[10] Così, U. Grober, *Deep roots – A conceptual history of 'sustainable development' (Nachhaltigkeit)*, in *WZB Discussion Paper, no. P 2007-002*, Berlin, 2007, 6.

[11] Si v. K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance*, Aldershot, 2008; cfr. K. Bartenstein, *Les origines du concept de développement durable*, in *Revue Juridique de l'Environnement*, 3, 2005, 294.

[12] Per un approfondimento sulla ricostruzione storica del termine, si v., *ex multis*, T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *DPCE*, 1, 2016, 45; A. Pisani Tedesco, *Strumenti privatistici per la sostenibilità ambientale e sociale*, Torino, 2024, 7 ss.

convinzione della sua derivazione dal verbo latino *sustĭnĕo*[13], che significa innanzitutto «reggere, tener su, non lasciar cadere, mantenere nella sua posizione, far sì che una certa cosa duri o sussista»[14].

Centrale è, dunque, la prospettiva della conservazione e della durata «di qualche cosa che c'è nel presente e occorre mandare avanti nel futuro»[15].

Allora, a completamento di questa chiave di lettura, occorre comprendere quale sia l'oggetto che deve essere mantenuto nel tempo: secondo autorevole opinione, «[i]l nucleo centrale del concetto di sostenibilità […] consiste nel fatto che esiste un *quid* il cui valore andrebbe mantenuto, fino a che siamo nella facoltà di farlo, verso un futuro indefinito»[16]. Si è immaginato che tale *quid* possa costituire un «valore, un bene per il quale valga la pena sacrificare altri beni»[17]: così intesa la nozione di sostenibilità implicherebbe «l'aspirazione che un certo valore, attualmente presente (l'ambiente o la ricchezza di un paese, l'equilibrio di bilancio o l'attività turistica) possa esserci anche nel futuro»[18].

Questa ricostruzione presenta almeno due vantaggi.

In primo luogo, consente di cogliere con chiarezza il nesso inscindibile esistente tra sostenibilità e future generazioni: infatti, la sostenibilità intesa come conservazione e durata reca con sé una relazione intergenerazionale, giacché «impone di considerare, in riferimento ad un bene di interesse collettivo, la sua proiezione temporale, la sua capacità di permanere nel tempo e di essere "goduto" anche da generazioni future»[19].

In secondo luogo, consente di dimostrare che la sostenibilità – pur essendosi affermata in materia ambientale – è un concetto potenzialmente in grado di assumere una portata significativa più ampia. Se è vero, infatti, che le declinazioni della sostenibilità sono già «numerose (e abusate)»[20], è anche vero che tale concetto si rende particolarmente degno di considerazione sul piano giuridico proprio in virtù della sua valenza paradigmatica: è possibile, allora, intendere la sostenibilità come una «categoria formale», in cui le differenze essenziali delle possibili declinazioni riguardano il suo contenuto (il *quid* da sostenere)[21].

Volendo, quindi, cercare di delineare una definizione di sostenibilità, è convincente affermare che essa si configuri come una modalità di gestione di un valore o di una risorsa nel presente, che sia tale da consentirne il mantenimento nel tempo e la conservazione delle condizioni

[13] In tal senso, M. Borrello, *Per una giustizia sostenibile*, in *Società e diritti*, 13, 2022, 52.

[14] Così, M. Zupi, *Guardare al futuro (con un occhio al presente). La "sostenibilità": significati, idee e sfide politiche*, in L. Luatti (a cura di), *Diritto alla pace per un mondo sostenibile*, Città di Castello, 2014, 18.

[15] *Ibidem*.

[16] Così, B. Barry, *Sustainability and Intergenerational Justice*, in A. Dobson (a cura di), *Fairness and futurity. Essays on environmental sustainability*, Oxford, 1999, 101. La traduzione è tratta da L. Valera, *La sostenibilità: un concetto da chiarire*, in *Economia & Diritto Agroalimentare*, 1, 2012, 41.

[17] Così, L. Valera, *La sostenibilità: un concetto da chiarire*, cit., 42.

[18] Così, M. Cartabia, A. Simoncini, *Introduzione*, in M. Cartabia, A. Simoncini (a cura di), *La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo*, Bologna, 2009, 13.

[19] T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni*, cit., 46, anche con riferimento a P. Torretta, *Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo. Soggetti, strumenti e procedure di positivizzazione degli interessi delle generazioni future*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, 705.

[20] Così, M. Pennasilico, *Emergenza e ambiente nell'epoca pandemica. Verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in M. A. Icolari (a cura di), *La tutela dell'ambiente al tempo della crisi pandemica*, Torino, 2021, 59.

[21] Così, L. Valera, *La sostenibilità: un concetto da chiarire*, cit., 41-42.

della sua riproducibilità nel futuro. È opportuno precisare che la scelta dell'utilizzo del termine «risorsa» non è casuale: la sua «neutralità» e «genericità» ben si presta alle «molteplici sembianze che può assumere la riflessione sulla tutela delle future generazioni e sul principio chiamato a ispirarne la configurazione»[22]. Proprio alla luce delle sue caratteristiche, la sostenibilità è stata ritenuta idonea a costituire una «indicazione generale di comportamento»[23] o, ancora, «un principio fondamentale del diritto»[24].

Così intesa la sostenibilità, l'attributo «sostenibile» può trovare applicazione in aggiunta ad un *facere*, ad un'attività nel tempo presente, nel senso che «l'uso di un bene o di una risorsa è «sostenibile» quando non distrugge il bene o la risorsa, ma ne consente la trasmissione alle generazioni future, quando ne rispetta la capacità di riproduzione»[25].

Per queste ragioni, nella presente indagine si ritiene di proporre una distinzione tra «sostenibilità» e «sviluppo sostenibile», due concetti che non possono essere considerati alternativi o interscambiabili; né tantomeno la sostenibilità si limiterebbe ad essere mero attributo dello sviluppo: anzi, la sostenibilità – come si è visto – è «un concetto molto più generale»[26]. La sostenibilità, infatti, è conservazione e durata, ossia richiama innanzitutto l'idea del mantenimento; diversamente, lo sviluppo si riferisce all'opposta idea di modificazione e cambiamento[27]. Allora, «laddove la sostenibilità richiede di reggere, mantenere lo *status quo*, per contro lo sviluppo comporta l'assunzione di una modalità proattiva che appunto provveda a modificare quella determinata condizione»[28]. Il punto di incontro tra le due nozioni sta nel fatto che la sostenibilità viene a rappresentare «lo sfondo teorico entro il quale un certo sviluppo diviene possibile»[29]: in buona sostanza, il concetto di sostenibilità viene applicato allo sviluppo per qualificarlo come conforme o meno ai canoni della sostenibilità. Predicare uno sviluppo che sia «sostenibile», come accaduto nell'ambito della comunità internazionale a partire dal noto «Rapporto *Brundtland*»[30], significherebbe,

[22] Così, G. Palombino, *Il principio di equità generazionale. La tutela costituzionale del futuro*, Milano, 2022, 27. A ben vedere, il «principio» esaminato dall'Autore è quello di «equità generazionale», ma la considerazione sull'utilizzo del concetto di «risorsa» è condivisibile anche in tema di sostenibilità.

[23] Così, E. Sgreccia, *Manuale di bioetica*, I, Milano, 1999, 174.

[24] Per una teorizzazione della sostenibilità come «principio fondamentale del diritto», si v. K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance*, cit., 8 ss. Cfr. D. Porena, *Il principio di sostenibilità*, cit., 4.

[25] Così, M. Cartabia, A. Simoncini, *Introduzione*, cit., 13. In tal senso, anche A. D'Aloia, *Generazioni future*, cit., 349, secondo cui «[l]'uso di un bene o di una risorsa è sostenibile, e quindi rispetta un principio di giustizia, quando non consuma irreversibilmente il suo oggetto, ne rispetta la capacità di riproduzione/rinnovazione, ne consente la trasmissione secondo *standard* equivalenti, o non eccessivamente penalizzati, alle generazioni future».

[26] Così, J. R. Ehrenfeld, *Sustainability needs to be attained, not managed*, in *Sustainability: Science, Practice & Policy*, 2, 2008, 1, che afferma: «*Sustainability is a much more general concept than is implied in its adjectival use in sustainable development*».

[27] Così, M. Borrello, *Per una giustizia sostenibile*, cit., 52-53. Secondo l'Autrice, il termine «sviluppo» può essere ricostruito «a partire dal sostantivo viluppo, la cui provenienza è rintracciata nel verbo latino *volvere*, che significa letteralmente far girare, attorcigliare […]. Appare dunque evidente come questo termine implichi non già il mantenimento, la stasi, quanto piuttosto il suo contrario».

[28] *Ibidem.*

[29] *Ibidem.*

[30] È sostenibile lo sviluppo che «soddisfa i bisogni della generazione attuale senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri». Si cita il noto *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, trasmesso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite come allegato al documento A/42/427, 4 agosto 1987, par. 27, anche noto come «Rapporto Brundtland», dal nome di Gro

allora, cogliere l'esigenza che la crescita e il progresso trovino nella sostenibilità dei limiti o, meglio, un orientamento, una modalità di avanzamento[31].

3. Future generazioni: un inquadramento delle questioni relative alla loro tutela.

Numerosi sono i problemi che riguardano la trasposizione della nozione di «future generazioni» sul piano giuridico: i principali interrogativi intorno alla «questione intergenerazionale» o «transgenerazionale»[32] riguardano se, perché e come tutelare le future generazioni, posto che occorre chiarirsi altresì su *cosa* si voglia intendere per future generazioni.

Il tema del *se* tutelare le future generazioni sembrerebbe, oggi, passare in secondo piano: tale tutela trova, infatti, ormai, un fondamento giuridico in numerose fonti del diritto positivo, considerati gli impegni già assunti dagli ordinamenti in tale direzione. Ciò ha condotto alcuni a sottolineare come, una volta recepito giuridicamente, il suddetto dovere di tutela resti un problema che «affatica il filosofo», mentre è rimosso «dall'orizzonte concettuale del giurista»[33]. È anche vero, però, che il passaggio dal piano della riflessione pre-giuridica a quello della rilevanza giuridica è un processo recente che, per certi versi, può dirsi ancora *in fieri* e, pertanto, necessita di essere ulteriormente alimentato, anche a partire dalle sue basi teoriche.

L'esigenza di tutelare le future generazioni si è sedimentata innanzitutto nelle riflessioni filosofiche volte alla ricerca di un fondamento etico di tale tutela. In particolare, intorno agli anni Settanta del secolo scorso, si sono sviluppate alcune riflessioni etico-teoriche in merito alla configurabilità di una responsabilità intergenerazionale[34].

Uno dei maggiori studiosi ad essersi occupato della posterità è stato il filosofo tedesco H. Jonas, il quale, parallelamente all'incedere della tecnologia e delle innovazioni scientifiche, ha espresso l'esigenza di un ripensamento dei presupposti su cui si fondava la riflessione etica tradizionale fondata sulla logica dell'*hic et nunc*[35]. In particolare, la posizione di Jonas giunge a superare l'aspirazione essenzialmente individualistica dell'etica kantiana, accogliendo, invece, un'etica dei doveri e della responsabilità[36], «orientata al futuro ed alla preservazione delle verità naturali delle quali l'uomo costituisce mera *pars*», dove destinatario di tutele non è

Harlem Brundtland, presidente della *World Commission on Environment and Development* istituita nell'ambito delle Nazioni Unite nel 1983.

[31] Cfr. M. Montini, *I fondamenti giuridici della sostenibilità*, cit., 358.

[32] Utilizza la locuzione «questione transgenerazionale» T. Andina, *Il dovere di essere transgenerazionali*, in P. Pantalone (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente*, cit., 20. L'Autrice la definisce come «quell'ampia serie di problemi che rimandano all'intricato rapporto intergenerazionale, ovvero al fatto che le società in genere conoscono una ampia durata nel tempo tale da richiedere l'applicazione di principi di giustizia di carattere diacronico oltre che sincronico».

[33] Così, F. Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010, 66.

[34] Tra i primi studiosi ad aver affrontato il tema della responsabilità intergenerazionale in ambito filosofico vi sono: J. Narveson, *Utilitarianism and new generations*, in *Mind*, 76, 1967, 62-72; J. Rawls, *A theory of justice*, Cambridge, Massachusetts, 1971. Sul punto, si v. R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit., 21-22.

[35] Cfr. A. Molfetta, *L'interesse delle future generazioni oltre la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Rivista AIC*, 2, 2023, 229.

[36] Si v. H. Jonas, *Tecnologia e responsabilità. Riflessioni sui nuovi compiti dell'etica*, in Id., *Dalla fede antica all'uomo tecnologico. Saggi filosofici*, Bologna, 1991, 50.

«solo» l'uomo e non sono neanche le «sole» future generazioni, bensì – «nel quadro di una concezione di tipo olistico», ciò che rileva è piuttosto «il contesto naturale della vita sulla terra inteso nel suo complessivo divenire»[37]. Centrale, in Jonas, è dunque il concetto di conservazione, che si traduce nel «dovere di prenderci cura di ciò, come la natura, e di chi, come le generazioni future, è vulnerabile e la cui conservazione, o possibilità di esistenza, dipende dalla misura del nostro agire»[38]. Il fondamento di questo dovere è legato al potere dell'uomo e all'efficienza causale delle sue azioni: «la modalità dell'essere dell'uomo – ma al contempo, anche la sua coscienza morale – è la "conservazione mediante l'azione" e questa è una dimensione della volontà e della libertà, dal potere, oggi smisurato, dell'uomo», per cui «il potere va consapevolmente controllato e da ciò scaturisce il dover essere»[39].

Non sono mancate, però, diverse considerazioni critiche intente a confutare l'esistenza di una responsabilità intergenerazionale[40]. Un primo argomento contrario fa leva sulla inutilità dell'azione presente per le generazioni future: non avrebbe senso preoccuparsi per la posterità, poiché le sorti delle generazioni future scaturiscono dalla provvidenza divina (visione religiosa)[41] o dall'astuzia della ragione (visione laica)[42]. Altra posizione si fonda su una premessa di valore secondo cui non sarebbe irrazionale per una generazione preferire il proprio bene rispetto a quello delle generazioni future[43], le quali vanterebbero, al più, di «diritti condizionali» in quanto subordinati rispetto a quelli che andrebbero prioritariamente tutelati[44]. Similmente, si è ulteriormente osservato come l'esistenza di una responsabilità intergenerazionale sarebbe impedita dall'eccessivo sacrificio che graverebbe sulle generazioni presenti se si volessero garantire benefici a quelle future[45]. Ulteriore argomento contrario è quello della «nostra ignoranza»[46], che fa leva sul dato della asimmetria conoscitiva tra presente e futuro: secondo questa tesi, i presenti non sono tenuti a preoccuparsi dei posteri, giacché non potrebbero conoscere valori, preferenze, desideri e opinioni che saranno propri delle generazioni future[47], né potrebbero comprendere con sufficiente certezza in che modo le

[37] Riflette così sulla posizione di Jonas, D. Porena, *Il principio di sostenibilità*, cit., 70.
[38] Così, M. A. Foddai, *Responsabilità e soggettività*, in S. Rodotà, M. Tallacchini (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, Milano, 2010, 427.
[39] Così, F. Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile*, cit., 118.
[40] Per un approfondimento sulle diverse argomentazioni, cfr. G. Pontara, *Etica e generazioni future*, Roma-Bari, 1995, 33-46; R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit., 44 e 184; A. Molfetta, *L'interesse delle future generazioni oltre la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., 229 ss.; A. Morelli, *Ritorno al futuro. La prospettiva inter-generazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2021, 84 ss.; D. Porena, *Il principio di sostenibilità*, cit., 68 ss.
[41] Cfr. G. Pontara, *Etica e generazioni future*, cit., 33.
[42] Il concetto hegeliano dell'«astuzia della ragione» o quello smithiano della «mano invisibile» vengono richiamati per sostenere, in ottica laica, l'esistenza di forze idonee a produrre forme di equilibrio tra uomo e natura, indipendenti dalle azioni umane.
[43] Cfr. G. Pontara, *Etica e generazioni future*, cit., 35.
[44] Questa la posizione di D. Callahan, *What Obligations Do We Have to Future Generations?*, in E. Partridge (a cura di), *Responsibilities to future generations: Environmental Ethics*, Buffalo, 1981, 82-83, secondo cui, per quanto riguarda le pretese di diritti, coloro che vivono hanno precedenza su coloro che ancora non esistono.
[45] L'argomento è addotto da R. T. De George, *The Environment, Rights and Future Generations*, in E. Partridge (a cura di), *Responsibilities to future generations*, cit., 161.
[46] G. Pontara, *Etica e generazioni future*, cit., 42; cfr. R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit., 51.
[47] Di questo avviso, M. P. Golding, *Obligations to future generations*, in E. Partridge (a cura di), *Responsibilities to future generations*, cit., 98.

proprie azioni incideranno sul futuro[48]. In maniera non troppo dissimile, secondo altra posizione, denominata «dell'assenza di empatia», non vi sarebbe alcun obbligo morale nei confronti delle future generazioni, in virtù dell'impossibilità di immedesimarsi con esse, in quanto solo potenziali e quindi difficilmente identificabili[49]. Ancora, si è negata l'esistenza di un simile obbligo morale considerato che obblighi di tal genere avrebbero natura relazionale[50], sorgendo solamente nei confronti di individui specifici, con i quali esiste una relazione eticamente rilevante; ad esempio, in condizioni di reciprocità, tra appartenenti alla stessa «comunità morale»[51]. Infine, una delle più articolate prospettazioni volte a confutare l'esistenza di forme di responsabilità verso le generazioni future è quella che si fonda sul problema della «non identità», elaborato da D. Parfit[52]. La premessa da cui partono le considerazioni del filosofo inglese è quella per cui l'identità dell'individuo è il risultato delle condizioni che lo hanno preceduto; pertanto, se dovesse immaginarsi il cambiamento o la mancanza di anche uno di questi fattori, si giungerebbe alla nascita di un individuo completamente diverso o, addirittura, al suo mancato concepimento[53]. La conseguenza che si trae da tale premessa conduce a un paradosso: l'azione umana non può essere considerata peggiorativa delle sorti delle persone future perché, se si fossero adottate scelte diverse, non si sarebbero create le condizioni che hanno condotto al concepimento di quelle stesse persone. Conseguentemente, le persone che verranno ad esistenza «non sarebbero, comunque, titolate ad esprimere un giudizio di responsabilità»[54] nei confronti delle generazioni precedenti perché proprio la linea comportamentale che le ha precedute è quella ha creato le condizioni per la loro esistenza.

In sintesi, probabilmente c'è da scontrarsi con il dato per cui «una teoria definitiva, capace di resistere alle obiezioni, è destinata a non essere formulabile»[55]. Ad ogni modo, come suggerito in dottrina, è possibile tracciare un approdo interpretativo soddisfacente, seppur non esaustivo: «Ciò che appare sufficiente per fondare una responsabilità (innanzitutto) morale, e per dare poi al diritto la legittimazione per immaginare e strutturare modelli di tutela, è l'evidenza di un legame causale tra le scelte di oggi e gli effetti che queste scelte possono avere su elementi fondamentali della qualità della vita nel futuro»[56].

D'altronde, passando dal piano pre-giuridico a quello giuridico, il concetto di future generazioni trova, da tempo, ampio utilizzo nei testi normativi internazionali, sovranazionali e nazionali. Parallelamente ha avuto inizio una riflessione dottrinale sulla natura giuridica da esso assunta in tali contesti; infatti, la trasposizione sul piano giuridico delle future generazioni porta con sé una serie di difficoltà di inquadramento entro il sistema di

[48] Sul punto, si v. la posizione di J. Passmore, *Man's responsibility for Nature*, New York, 1974, 84-85.
[49] Cfr. G. Pontara, *Etica e generazioni future*, cit., 37-40.
[50] *Ivi*, 50. Si tratta della teoria del cd. deontologismo relazionale.
[51] Si v. la tesi sostenuta da M. P. Golding, *Obligations to future generations*, cit., 64 ss. e 90.
[52] Si v., in particolare, D. Parfit, *Reasons and Persons*, Oxford, 1984. Per un approfondimento, cfr. R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit., 54 ss.; A. D'Aloia, *Generazioni future*, cit., 339 ss.; G. Palombella, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 18-19; D. Porena, *Il principio di sostenibilità*, cit., 84 ss.
[53] D. Parfit, *Reasons and Persons*, cit., 447 ss.
[54] Così, D. Porena, *Il principio di sostenibilità*, cit., 89.
[55] Così, G. Palombella, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, cit., 19.
[56] Così, A. D'Aloia, *Generazioni future*, cit., 342.

riferimento, tant'è vero che in dottrina è stato affermato che esse rappresentano certamente «uno scacco alle categorie tradizionali del diritto»[57]. Riferendosi a persone non ancora venute ad esistenza, è complessa la verifica della possibilità di configurarle quale soggetto giuridico, nonché di riconoscere in capo ad esse le situazioni giuridiche tradizionali, in particolare quelle dei diritti e dei doveri.

La discussa questione sulla configurabilità delle future generazioni in termini soggettivi richiede di verificare se si possa ritenerle dotate di soggettività giuridica, qualificandole come «soggetto di diritto». Secondo l'opinione contraria, largamente prevalente, «l'assenza e l'astrattezza del soggetto influenzerebbero negativamente la possibilità di configurare una qualsivoglia soggettività»[58]. Di diverso avviso altra parte della dottrina, che, nonostante le notevoli difficoltà di inquadramento, suggerisce di non rinunciare alla strada della soggettività giuridica: riuscire ad individuare un «portatore» dell'interesse a far valere il diritto in questione[59] avrebbe come vantaggio principale quello di ritenere soddisfatta una delle condizioni considerate tradizionalmente necessarie per il riconoscimento in capo alle future generazioni di diritti soggettivi, ossia, appunto, l'esistenza di un titolare[60]. Eppure, quest'operazione non è possibile rimanendo nel perimetro delle categorie tradizionali, proprio in virtù della «non esistenza» materiale ed attuale delle future generazioni. Per questo motivo, la dottrina che ritiene opportuno ricostruire un modello *rights-based* ricorre all'«attribuzione fittizia […] dei caratteri della persona fisica» alle future generazioni[61], sicché attraverso il meccanismo della *fictio iuris*[62] sarebbe possibile considerare le future generazioni come una entità esistente attribuendo ad essa diritti o pretese[63]. Diversa soluzione potrebbe essere cercata sul piano procedurale, immaginando dei meccanismi, come quelli sostitutivi della rappresentanza[64], che consentano di individuare soggetti esistenti titolati a far valere le pretese giuridiche delle future generazioni. In tal caso, però, si dovrebbero comunque superare le obiezioni sulla «nostra ignoranza», che fanno leva sul fatto che, in realtà, tali soggetti «agirebbero in nome e per conto proprio, per far valere una propria visione del mondo, sia pure ispirata da qualche intuizione di quello che potrebbe essere l'interesse di chi ancora non c'è e potrebbe esserci un giorno»[65]. Per confutare tali argomenti contrari si potrebbe, ad esempio, sostenere che «conoscendo i caratteri delle generazioni che si sono

[57] Così, G. Arconzo, *La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale*, in *Osservatorio AIC*, 3, 2018, 627.

[58] Così, S. Pratesi, *Generazioni future? Una sfida per i diritti umani*, Torino, 2007, 39.

[59] Così, G. Zagrebelsky, *Senza adulti*, Torino, 2016, 90.

[60] Sul punto, si v. la ricostruzione di A. Celotto, *Diritti (diritto costituzionale)*, in *Dig. disc. pubbl.*, VII Aggiornamento, Torino, 2017, 261 ss. Cfr. altresì G. Zagrebelsky, *Senza adulti*, cit., 90-91.

[61] Si tratta della posizione di R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit., 79 ss., condivisa anche da A. Morelli, *Ritorno al futuro*, cit., 84 ss.

[62] Secondo Pugliatti, la finzione può essere definita come un «espediente pratico per eludere o estendere l'applicazione di regole giuridiche ad ipotesi escluse o non previste». Così, S. Pugliatti, *Finzione*, in *Enc. Dir.*, XVII, Milano, 1968, 673.

[63] Così, R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit., 83. La sentenza della Corte Suprema delle Filippine del 1993, nel caso *Minors Oposa v. Factoran*, è considerata un precedente paradigmatico in tal senso.
Per una critica al ricorso alla *fictio*, si v. M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 425-428.

[64] Si v., sul punto, A. D'Aloia, *Generazioni future*, cit., 369.

[65] G. Zagrebelsky, *Senza adulti*, cit., 91.

susseguite nel corso dei tempi – siamo in grado, induttivamente, di conoscere e di prevedere i caratteri essenziali di quelle che ci succederanno»[66], oppure si potrebbe precisare che, quando si parla di tutelare le future generazioni, non si pretende di anticipare le loro preferenze o i loro «stili di vita», bensì si ritiene sussistano «beni-risorse o *basic rights* che definiscono gli equilibri fondamentali della vita e del sistema ambientale e naturale, e che per questo possono essere considerati inviolabili proprio in quanto coessenziali ai bisogni umani (oltre le visioni culturali)»[67]; d'altronde, in dottrina si fa notare anche come i diritti fondamentali presentino, oltre ai caratteri della inviolabilità, della universalità e della interdipendenza, anche quello della intergenerazionalità[68].

Anziché forzare le categorie tradizionali, parte della dottrina vede nelle future generazioni la cartina di tornasole per constatare l'inadeguatezza di tali categorie e, quindi, per proporne un ripensamento. A tal fine, viene spesso richiamata l'elaborazione dei «diritti senza soggetto»[69], dimostratasi utile proprio con riferimento alle future generazioni, sebbene formulata fuori da tale perimetro. Il merito riconosciuto a tale teoria sta nel fatto di aver messo in rilievo che mantenere vivo il concetto di «soggetto di diritto» così come tradizionalmente inteso condurrebbe al rischio di «non cogliere tutta l'esperienza» o, peggio, «di negare la realtà per far salvo il concetto»[70].

Chi convintamente sostiene la prospettiva dei diritti sottolinea l'utilità che deriverebbe dal continuare a insistere in tale direzione: il riconoscimento dei diritti in capo alle future generazioni «può consolidare la prescrittività giuridica delle politiche e delle misure che vengono adottate sul terreno legislativo e amministrativo, ovvero costituire argomenti più forti nel bilanciamento (sia politico che giurisprudenziale) con le esigenze e i diritti delle generazioni presenti»[71]; un tale vantaggio, secondo tale posizione, meriterebbe di essere perseguito anche ripensando o ridefinendo il linguaggio dei diritti[72], ma senza dismetterlo[73].

Eppure, è diffusa la convinzione – condivisa anche in questa sede – che «possiamo anche parlare di diritti, ma ciò rimane un vuoto simulacro che copre una realtà popolata di doveri»[74]: le generazioni future, allora, potrebbero figurare come «oggetto indiretto di protezione» presidiato da doveri, senza la necessità di presupporre e teorizzare diritti dei posteri[75]. Oltretutto, persino chi propugna la tesi dei diritti dichiara di aderire comunque ad una

[66] Così, D. Porena, *Il principio di sostenibilità*, cit., 96.
[67] Così, A. D'Aloia, *Generazioni future*, cit., 373.
[68] Si v. A. Spadaro, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Diritto e società*, 2, 2008, 196 ss.
[69] Si v. R. Orestano, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in *Jus*, XI, 1960, 149-160.
[70] Così, Id., *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, in *Rivista di Diritto Romano*, VIII, 2008, 102.
[71] Così, A. D'Aloia, *Generazioni future*, cit., 369.
[72] *Ivi*, 367.
[73] *Ivi*, 370.
[74] Così, F. Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile*, cit., 158-159.
[75] In tal senso, F. Cirillo, *«Anche nell'interesse delle future generazioni»? Un'indagine sul richiamo alla posterità*, in *DPCE online*, Sp-2, 2023, 655.

posizione «minima» dei doveri[76]. La tesi dei doveri nei confronti delle future generazioni[77] non solo è compatibile con le categorie del diritto tradizionalmente accolte, ma consente anche di cogliere la connessione che intercorre con i principi di solidarietà e responsabilità[78] che esprimono, dunque, un vincolo[79] che grava in capo ai presenti: secondo la prospettiva che si intende accogliere in questa sede, tale vincolo impone l'adozione di politiche rispettose dei canoni della sostenibilità, ossia aderenti ad un modello di gestione delle risorse che sia tale da non compromettere la possibilità che le future generazioni ne possano fruire.

Un dato interessante riguarda il linguaggio utilizzato nelle sedi istituzionali, internazionali e nazionali, in cui si adotta un atteggiamento consapevolmente cauto, evitando di utilizzare apertamente la categoria dei «diritti» e preferendo, invece, formulazioni diverse, tra cui quelle di interessi, benessere, conservazione, ecc.[80], sia pure improntando una tutela ispirata alla doverosità e alla responsabilità in capo ai presenti.

Una questione ulteriore che si pone per comprendere cosa si intenda per future generazioni – strettamente connessa alla teorizzazione della responsabilità intergenerazionale – è quella di comprendere quali siano, tra le varie generazioni[81] possibili, quelle rilevanti per il diritto. Secondo un primo indirizzo teorico, infatti, occorrerebbe considerare esclusivamente le generazioni immediatamente successive a quella attuale, ossia la «posterità immediata»[82] o, addirittura, le generazioni «*already born*»[83]: dal punto di vista morale, si ritiene rilevante l'esistenza di un «legame emozionale molto più forte e diretto» con le generazioni vicine[84], rispetto alle quali «la disponibilità a rinunciare a qualcosa oggi può trovare una più intensa motivazione»[85]; dal punto di vista operativo, poi, soltanto in questo modo sarebbe possibile effettuare un calcolo costi-benefici in relazione ad una scelta attuale e al suo impatto sul futuro. Secondo diversa opinione, invece, mancherebbe una base teorica volta a giustificare la distinzione tra più generazioni future, soltanto alcune delle quali sarebbero destinatarie di

[76] Cfr. A. D'Aloia, *Generazioni future*, cit., 366. L'Autore afferma: «[…] che siano diritti delle generazioni future o obblighi delle generazioni presenti verso di esse, parliamo pur sempre di situazioni che implicano un vincolo, un legame produttivo di conseguenze giuridiche, controllabile nei suoi esiti. […] La nostra tesi è che siano "almeno" doveri di giustizia».

[77] Si v., *ex plurimis*, i contributi in P. Pantalone (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente*, cit.; cfr. M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, cit., *passim*; F. Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile*, cit., *passim*.

[78] Si v. R. Míguez Núñez, *Brevi osservazioni sui doveri intergenerazionali a tutela dell'ambiente nel diritto civile*, in P. Pantalone (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente*, cit., 85. L'Autore ripercorre la matrice del concetto di dovere, osservando soprattutto «il senso morale e sociale del dovere, e il suo intreccio con l'etica della responsabilità e della solidarietà».

[79] Pone l'accento sul «vincolo» in capo ai presenti A. Spadaro, *L'amore dei lontani*, cit., 213.

[80] Così osserva R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit., 113.

[81] Per una ricostruzione del concetto di «generazione» in ambito giuridico, si v. G. Palombino, *Il principio di equità generazionale*, cit., 35-37.

[82] J. Passmore, *La nostra responsabilità per la natura*, trad. it., Milano, 1986, 102, citato da A. D'Aloia, *Generazioni future*, cit., 337.

[83] Cfr. C. Dierksmeier, *John Rawls on the rights of future generations*, in J. Tremmel (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, 78-79; cfr. T. Schwartz, *Obligations to Posterity*, in R. I. Sykora, B. Barry (a cura di), *Obligations to Future Generations*, Philadelphia, 1978, 3.

[84] Così, R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit., 73.

[85] Così, A. D'Aloia, *Generazioni future*, cit., 338.

strumenti giuridici di tutela[86]. Allora, la prospettiva che meglio riuscirebbe a fornire una risposta alla domanda su quali siano le generazioni future è quella dello «*Human Mankind*», ossia quella che prende in considerazione l'umanità intera, anche mediante il richiamo agli «interessi del genere umano»[87]. Secondo questa impostazione, quando nei contesti giuridici si menzionano le future generazioni, si deve intendere «l'intera serie di esseri umani successiva alla generazione attuale»[88]: questa «apertura temporale indeterminata», d'altronde, è da ritenersi anche coerente con le più recenti tendenze dell'evoluzione normativa internazionale e nazionale[89].

I temi poc'anzi affrontati, tutti relativi ai confini della nozione di future generazioni sul piano giuridico, meritano alcune prime considerazioni conclusive. È possibile ricostruire il concetto giuridico di future generazioni prescindendo dalla circoscrizione di un ambito temporale di riferimento e, soprattutto, anche rinunciando ad una qualificazione delle stesse in termini necessariamente soggettivi: infatti, «[l]'istanza intergenerazionale rivela un'impronta oggettiva»; così, «le generazioni future, più che soggetti che devono essere necessariamente identificati» possono essere considerate come «proiezioni di beni e principi che possono essere visti, altresì, come limiti intrinseci dell'esperienza umana»[90].

4. Il vincolo di tutela delle future generazioni nella recente giurisprudenza del panorama europeo. L'esistenza di un vincolo di tutela delle future generazioni, che ricadrebbe – nell'ottica della doverosità e della responsabilità dei presenti – in capo alla comunità degli Stati e ai legislatori nazionali, rappresenta il filo conduttore che ha segnato la recente giurisprudenza del panorama europeo.

Un primo importante arresto è rappresentato dalla sentenza *Neubauer e altri c. Germania*[91] del 2021, con cui il Tribunale costituzionale tedesco (*Bundesverfassungsgericht*, *BVerfG*) si è espresso sulla legittimità della legge tedesca in materia climatica[92]. Con la sentenza «*Neubauer*», il *BVerfG* ha valorizzato l'art. 20a della Legge Fondamentale nella parte in cui esprime l'assunzione della «responsabilità» da parte dello Stato «nei confronti delle generazioni future» per la tutela dei «fondamenti naturali della vita e [de]gli animali», ricavando da questa l'esistenza di un «mandato» di protezione dell'ambiente con valenza intergenerazionale[93]. Nella enunciazione del vincolo prodotto dal mandato sulle politiche legislative, si può riscontrare l'accoglimento, da parte del *BVerfG*, di una prospettiva orientata alla sostenibilità

[86] È la posizione di R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit. 75, spec. nota n. 11 in cui l'Autore richiama altresì la prospettazione di E. Brown Weiss, il quale sostiene che non ci sia una base teorica per limitare tali diritti alle generazioni immediatamente successive: cfr. E. Brown Weiss, *In fairness to future generations: international law, common patrimony, and intergenerational equity*, Tokyo, 1989.

[87] Così, M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, cit., 427.

[88] Così, R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, cit., 75.

[89] *Ibidem.*

[90] Così, A. D'Aloia, *Generazioni future*, cit., 339.

[91] Tribunale costituzionale federale tedesco, BvR 2656/18/1, BvR 78/20/1, BvR 288/20, 24 marzo 2021 (*Neubauer e altri c. Germania*).

[92] Legge federale sui cambiamenti climatici del 12 dicembre 2019 (*Bundes-Klimaschutzgesetz*).

[93] Si v. par. 136 della sentenza *Neubauer*. Sulla dimensione del «mandato» nella sentenza *Neubauer*, si v. le considerazioni di F. Sicuro, *La tutela dell'ambiente come limite delle attività economiche. Riflessioni sparse a margine della sentenza n. 105 del 2024*, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, 1, 2025, 201 ss., spec. note nn. 50 e 59.

e alla equità intergenerazionale: infatti, come puntualizzato dal giudice costituzionale tedesco, il legislatore è tenuto a trattare con cura i fondamenti naturali della vita e a lasciarli in condizioni tali che le generazioni future non siano costrette a sopportarne una privazione radicale[94]. La dimensione del vincolo si coglie, in particolare, quando il *BVerfG* impone al legislatore di rinunciare alle logiche di breve periodo che caratterizzano le dinamiche elettorali, proprio in virtù dell'esigenza di tutelare le future generazioni: queste, afferma il Tribunale, saranno le generazioni maggiormente colpite dagli effetti prodotti dalle politiche attuali, eppure non hanno voce in capitolo nella definizione dell'odierna agenda politica[95].
Un altro aspetto che merita di essere messo in rilievo è la dimensione centrale assunta dalla proporzionalità nel ragionamento del Tribunale: il principio di proporzionalità, secondo il *BVerfG*, richiede che il legislatore agisca in modo lungimirante, attivandosi mediante l'adozione di misure precauzionali, senza attendere che si producano irragionevoli ripercussioni sulle future generazioni e sulle loro libertà[96]. Tale proporzionalità, in ragione della sua collocazione nel rapporto tra generazioni, ha acquisito nelle riflessioni dottrinali le emblematiche denominazioni di «proporzionalità dei doveri»[97], «proporzionalità intertemporale»[98], «proporzionalità intergenerazionale»[99].
Sulla tutela delle future generazioni ha avuto modo di esprimersi anche la Corte europea dei diritti dell'uomo: si fa riferimento alla sentenza *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Svizzera*[100] del 2024, la quale si colloca nel filone della cd. *climate change litigation*. Con tale pronuncia, la Corte EDU ha definitivamente chiarito – specie a seguito della sentenza *Urgenda*[101] della Corte Suprema olandese – l'esistenza di un obbligo positivo degli Stati di adoperarsi per proteggere gli individui – presenti e futuri – dal cambiamento climatico. Anche in questo caso si può, quindi, cogliere la dimensione del *vincolo*: gli Stati sono vincolati all'adozione di misure concrete ed immediate finalizzate ad evitare un onere eccessivo in capo alle future generazioni. Con la sentenza *KlimaSeniorinnen* si inaugura, cioè, una possibile tendenza della Corte EDU a far discendere dalla Convenzione una restrizione della discrezionalità politica dei legislatori nazionali[102] in ragione della ripartizione intergenerazionale degli oneri connessi agli impatti determinati dalla gestione delle risorse. Le conseguenze di un siffatto approccio sarebbero percepibili anche con riferimento alle giurisdizioni interne: laddove l'obbligazione dovesse rimanere inadempiuta, «toccherebbe pertanto al potere giurisdizionale intervenire a tutela di diritti convenzionali compromessi dall'inerzia o dall'inadeguatezza delle politiche statali»[103].

[94] Si v. par. 193 della sentenza *Neubauer*.
[95] *Ivi*, par. 206.
[96] *Ivi*, par. 194.
[97] Così, R. Montaldo, *La neutralità climatica e la libertà di futuro (BVerfG, 24 marzo 2021)*, cit.
[98] Così, F. Cirillo, *«Anche nell'interesse delle future generazioni»? Un'indagine sul richiamo alla posterità*, cit., 664.
[99] Così, F. Sicuro, *La tutela dell'ambiente come limite delle attività economiche*, cit., 201, spec. nota n. 50.
[100] CEDU, sentenza del 9 aprile 2024, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, ricorso n. 53600/20.
[101] Corte Suprema dei Paesi Bassi, sentenza del 20 dicembre 2019, *Urgenda Foundation c. Stato dei Paesi Bassi*, n. 19/00135. In tale sentenza, la Corte Suprema dei Paesi Bassi aveva già prospettato che gli artt. 2 e 8 CEDU andassero interpretati nel senso che gli Stati sono tenuti ad agire in modo tale da contrastare il cambiamento climatico.
[102] In tal senso, F. Sicuro, *La tutela dell'ambiente come limite delle attività economiche*, cit., 218.
[103] *Ibidem*.

Sul versante nazionale, la Corte costituzionale italiana è stata chiamata a pronunciarsi in materia ambientale anche con riferimento alla tutela delle future generazioni con la sent. n. 105/2024 sul cd. «caso Priolo»: si tratta della prima pronuncia successiva alla revisione costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost., intervenuta con l. cost. n. 1/2022. Un primo aspetto degno di nota che emerge dalla sentenza è l'enunciazione di un «mandato di tutela dell'ambiente»[104]: attraverso questa espressione, evocatrice della sentenza *Neubauer* del *BVerfG*, la Corte ha descritto il vincolo che graverebbe – specie alla luce della revisione costituzionale – in capo a tutte le autorità pubbliche, di attivarsi in vista di un'efficace difesa dell'ambiente. È significativo, poi, come nella pronuncia siano stati inquadrati gli «interessi» delle future generazioni: opportunamente evitata la prospettiva dei diritti, la Corte ha accolto quella dei doveri, chiarendo che, nei confronti delle future generazioni, «le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano»[105].

Il mandato delineato nella sentenza dev'essere inquadrato congiuntamente alla concezione di sostenibilità accolta, più o meno implicitamente, dalla Corte costituzionale, sotto forma di principio orientatore delle politiche pubbliche in chiave intergenerazionale. Pur non avendo mai esplicitato un principio di sostenibilità, la Corte ha dimostrato di averlo fatto proprio, parlando di «conservazione», «preservazione», «miglioramento» e «razionale gestione» di risorse e condizioni, in funzione della loro trasmissione alle future generazioni, affinché anch'esse ne possano beneficiare; ancora più specifico è il richiamo operato ai «limiti di sostenibilità», citati dalla Corte per inquadrare i limiti entro cui devono collocarsi le misure adottabili dal Governo alla luce della disposizione censurata (art. 104-*bis*, c. 1-*bis*.1, disp. att. c.p.p.) di bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e quelle di salvaguardia della salute, dell'ambiente nonché degli altri eventuali beni giuridici lesi. In buona sostanza, la Corte ha espresso l'essenza del principio di sostenibilità, sia pure considerandolo nella sola declinazione ambientale. Eppure, questo perimetro non implica che la Corte abbia inteso disconoscere le ulteriori potenzialità del concetto giuridico di sostenibilità, né che abbia ritenuto di circoscrivere la tutela delle future generazioni alla sola materia ambientale, trovando agevole spiegazione nell'oggetto della questione di legittimità, che riguardava l'esigenza di tutela delle (sole) risorse ambientali.

Piuttosto, un tema di riflessione potrebbe essere la contestabile scelta del legislatore costituzionale di inserire nel testo della Costituzione le future generazioni «a completamento» della tutela dell'ambiente, mentre avrebbe potuto attribuire ad esse autonomo rilievo. Allo stesso tempo, però, in dottrina è stato osservato che «la costituzionalizzazione delle generazioni future recupera implicitamente tutto l'*acquis* legato alla sostenibilità, stabilendosi che l'uso delle risorse deve tener conto anche di chi viene dopo di noi»[106]. La sent. n. 105/2024, allora, avrebbe potuto essere un momento per chiarire questo aspetto della

[104] Corte cost., sent. n. 105/2024, considerato in diritto n. 5.1.2.
[105] *Ibidem*.
[106] Così, R. Bifulco, *Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, cit., 8. Accoglie la tesi del richiamo implicito anche S. Grassi, *La cultura dell'ambiente nell'evoluzione costituzionale*, cit., 236.

revisione, come altri, mentre la Corte ha assunto un atteggiamento cautelativo, non avendo fornito aperta risposta a tutte le questioni sorte a partire dalla nuova formulazione degli artt. 9 e 41 Cost. Si dovrà attendere per comprendere la posizione che vorrà assumere la Corte costituzionale su questo profilo: in previsione, non è da escludere che essa riprenda le fila della propria giurisprudenza sulla tutela delle future generazioni anche con riferimento a risorse diverse da quelle ambientali; si pensi alle sentenze sull'utilizzo delle risorse economiche e finanziarie[107], in cui la Corte si è espressa sulla illegittimità delle scelte legislative gravanti in modo sproporzionato sulle future generazioni, giacché impositive di «eredità finanziariamente onerose e indefinite»[108].

5. La sostenibilità quale principio capace di orientare le politiche pubbliche di gestione delle risorse a tutela delle future generazioni. Nel presente contributo si è cercato di individuare una nozione di sostenibilità utile sul piano giuridico, intesa come una modalità di gestione di un bene o di una risorsa nel presente, che sia tale da consentirne il mantenimento nel tempo, conservando le condizioni della sua riproducibilità nel futuro. Si è altresì evidenziato come la proiezione verso il futuro lo renda un concetto che esprime una prospettiva finalistica da leggere come ispirata alla solidarietà intergenerazionale.

L'idea è quella per cui si possa configurare la sostenibilità come un vero e proprio principio di diritto idoneo ad orientare il decisore politico nell'elaborazione delle politiche riguardanti l'intera gestione delle risorse di rilevanza pubblica, ai fini della tutela delle future generazioni[109].

D'altronde, la giurisprudenza del panorama europeo sembra, ormai, sempre più convinta della possibilità di riconoscere un vincolo – di matrice convenzionale e costituzionale – che produrrebbe i propri effetti sulla discrezionalità del legislatore: il «mandato» di tutela delle future generazioni gli imporrebbe di tenere costantemente in considerazione, nella formazione delle proprie politiche, le esigenze di conservazione e trasmissione delle risorse secondo il principio di sostenibilità.

Siffatto principio, allora, potrebbe essere coniugato con una lettura in chiave non necessariamente soggettiva, bensì oggettiva delle future generazioni e dei loro interessi[110], il che equivarrebbe a imporre, in capo ai presenti, un dovere di tutela, sotto forma di costante misurazione dell'azione umana, affinché essa non comprometta la possibilità che anche in futuro si possa continuare a godere dei «fondamenti della vita» (per evocare la formulazione dell'art. 20a *GG*), da intendere come possibilità di esistenza e sopravvivenza dignitosa alla

[107] Per un approfondimento, si v. G. Arconzo, *La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, I, Napoli, 2024, 627 ss.; nello stesso volume, S. Petitti, *La salvaguardia degli interessi delle generazioni future nella giurisprudenza costituzionale: spunti di riflessione*, 491 ss. Cfr. I. Ciolli, *Diritti delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema*, in *Bilancio, Comunità, Persona*, 66 ss.

[108] Così, Corte cost., sent. n. 18/2019, considerato in diritto n. 5. Si v. altresì le sentt. nn. 88/2014, 107/2016, 6/2017, 49/2018.

[109] Cfr. F. Fracchia, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, cit., 582. L'Autore, sia pure con riferimento allo «sviluppo sostenibile», afferma: «Così configurato e disancorato dal riferimento essenziale alla natura, il principio finirebbe per divenire una sorta di canone supremo in grado di condizionare le scelte pubbliche strategiche che ricadono sulle generazioni future»; si assisterebbe, cioè, «all'atteggiarsi del principio come più ampio paradigma dei doveri verso le generazioni future».

[110] Così come ipotizzata *supra*, par. 3.

luce dei principi di democraticità, solidarietà ed eguaglianza, e della garanzia delle libertà e dei diritti fondamentali.

Il vincolo alla discrezionalità del legislatore si coglie in misura maggiore se si considera che la necessità di valutare in via prognostica l'impatto prodotto dalle scelte politiche sulle future generazioni comporta un costante confronto con i dati provenienti dalle scienze dure: la legislazione orientata al futuro, cd. *future-oriented*, è, infatti, qualificabile come normativa tecnica o cd. *science-related*, ossia rientrante nella «produzione pubblica di norme giuridiche a contenuto e/o fondamento tecnico-scientifico»[111]. Pertanto, risulta altresì necessaria la previsione di istituti e meccanismi che consentano un effettivo ingresso delle conoscenze tecnico-scientifiche nel procedimento di assunzione della decisione pubblica[112]. In buona sostanza, la sostenibilità esprimerebbe un vincolo tanto sul versante sostanziale quanto su quello procedurale[113], in virtù del quale la discrezionalità legislativa risulterebbe limitata «sia relativamente al modo in cui si formano gli atti normativi, sia in riferimento al loro contenuto sostanziale, sia ancora relativamente al loro aggiornamento»[114].

Di tali esigenze il legislatore italiano sembra aver cominciato a farsi carico, da ultimo, mediante la previsione di procedure e sedi istituzionali specificamente deputate ad offrire una valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche. Il riferimento è in particolare alla «Valutazione di impatto generazionale» (VIG) e all'«Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi», introdotti rispettivamente dall'art. 4 e dall'art. 5 della l. n. 167/2025.

Collocandosi nel solco di strumenti preesistenti quali l'«Analisi di impatto della regolazione» (AIR)[115] e la «Valutazione di impatto della regolazione» (VIR)[116], la VIG è stata definita, in dottrina, come un «meccanismo procedurale» per la tutela delle generazioni future[117], nonché una declinazione dei principi espressi negli artt. 9, 81 e 97 Cost.[118]. In effetti, è lo stesso art. 4, c. 1, l. cit. a chiarire l'ispirazione generale dell'innovazione normativa, affermando che «[l]e

[111] In tal senso, M. Cecchetti, *Prospettive per una razionalizzazione della "normazione tecnica" a tutela dell'ambiente nell'ordinamento italiano*, in S. Grassi, M. Cecchetti (a cura di), *Governo dell'ambiente e formazione delle norme tecniche*, Milano, 2006, 41 ss. Sul concetto di «norma tecnica» si v. anche F. Salmoni, *Le norme tecniche*, Milano, 2001.

[112] Cfr. P. Torretta, *Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo. Soggetti, strumenti e procedure di positivizzazione degli interessi delle generazioni future*, cit., 700; T. Groppi, *Sostenibilità e Costituzioni*, cit., 62 ss.

[113] In tal senso, S. Grassi, *Ambiti della responsabilità e della solidarietà intergenerazionale: tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile*, R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 183; L. Buffoni, *La "dottrina" dello sviluppo sostenibile e della solidarietà generazionale. Il giusto procedimento di normazione ambientale*, in *federalismi.it*, 8, 2007, 7-8.

[114] Così, A. Iannuzzi, *Istruttoria e valutazioni tecnico-scientifiche*, in *La Rivista "Gruppo di Pisa"*, 1, 2017, 10.

[115] L'AIR può essere inquadrata come «uno strumento di politica legislativa (*regulatory policy instruments*) volto alla verifica *ex ante* dell'opportunità di una nuova regolamentazione attraverso la determinazione dei vantaggi e degli svantaggi, dei benefici e dei costi che le opzioni regolatorie individuate comportano per l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e per l'attività dei cittadini e delle imprese»: così, K. Castaldo, *Qualità della regolazione e better regulation: un itinerario intorno ai nuovi processi di valutazione normativa*, in *Innovazione e Diritto*, 3, 2007, 55.

[116] La VIR rappresenta uno strumento di valutazione *ex post* della normativa, diretto ad accertare il raggiungimento delle finalità perseguite dal legislatore e a stimare i costi e gli effetti prodotti sui privati e sulle pubbliche amministrazioni. Per un approfondimento, si v. P. Chirulli, *La valutazione delle politiche pubbliche e le assemblee elettive. Brevi cenni sul Senato riformato*, in *Rivista AIC*, 4, 2016.

[117] Così, L. Bartolucci, *La valutazione di impatto generazionale delle leggi come forma di attuazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione*, in *federalismi.it*, 4, 2024, 43.

[118] Così, I. A. Nicotra, *Indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione*, in *Consulta Online*, III, 2024, 1026.

leggi della Repubblica promuovono l'equità intergenerazionale anche nell'interesse delle generazioni future». Ai sensi del successivo c. 2, la VIG rappresenta uno «strumento informativo» che consiste in una analisi preventiva degli atti normativi del Governo (ad esclusione dei decreti-legge) riguardante gli effetti ambientali o sociali che ne potrebbero derivare e che potrebbero ricadere sui giovani e sulle future generazioni. L'«Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi» è organo incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che, ponendosi in continuità rispetto al «Comitato per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche» (COVIGE) istituito già nel 2021[119], svolge funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta per la definizione e l'attuazione degli obiettivi connessi alla VIG e alle ragioni di equità intergenerazionale con essa perseguite. Nel complesso, gli sviluppi osservati testimoniano l'avvio di un percorso volto alla realizzazione della sostenibilità nella sua dimensione procedurale: da un lato, la VIG mira a misurare «*ex ante* la qualità della produzione normativa, anche alla luce del parametro della protezione delle generazioni future»[120]; dall'altro, l'Osservatorio assume un ruolo sia propositivo sia di monitoraggio.

Ragionare in termini di vincolo alla discrezionalità del legislatore induce a interrogarsi altresì sul ruolo spettante alla giurisprudenza costituzionale nel sindacato di legittimità della legislazione impattante sulle future generazioni. Nel caso italiano, occorre comprendere se la Corte vorrà insistere nella direzione, già parzialmente intrapresa, di riconoscere rilevanza costituzionale alla sostenibilità, alla tutela delle future generazioni, e alla solidarietà intergenerazionale. In un simile contesto, il ruolo della giurisprudenza costituzionale potrebbe esplicarsi nello svolgimento di un controllo di proporzionalità e ragionevolezza[121] sulle politiche legislative ispirato dal principio di sostenibilità[122]. In questo senso, si potrebbe cogliere il nuovo art. 9 Cost. nella sua dimensione di «norma programmatica», ossia quale norma «prescrivent[e] alla funzione legislativa il conseguimento di determinati fini»[123]. Se letta

[119] Nello specifico, il COVIGE è un organismo istituito mediante decreto ministeriale del 3 giugno 2021 del Ministro per le politiche giovanili, con l'obiettivo di offrire un'analisi sistematica dell'impatto delle politiche governative sui giovani, anche mediante la produzione di dati e informazioni utili all'attuazione delle politiche per le fasce più giovani della popolazione. Riferendosi alle *nuove* generazioni più che a quelle *future*, lo strumento si colloca nell'ambito degli istituti di cd. *youth check*. Per un inquadramento del COVIGE italiano, anche alla luce del funzionamento degli istituti di *youth check* nell'esperienza austriaca e in quella tedesca, si v. L. Monti, *La valutazione di impatto generazionale delle politiche pubbliche: dalle linee guida del COVIGE al possibile Youth check in Italia*, in *Amministrazione In Cammino*, 30 dicembre 2022.

[120] Così, I. A. Nicotra, *Indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione*, cit., 1026.

[121] Sulla possibilità di configurare l'esplicito richiamo in Costituzione all'«interesse delle future generazioni», da un lato, come vincolo per il legislatore e, dall'altro, come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale, anche in sede di sindacato di ragionevolezza, si v. M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2021, 311. Similmente, si v. anche M. Malvicini, *Costituzione, legge e interesse intergenerazionale: tutela dei diritti e vincoli legislativi*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2022, 196.

[122] Sul punto, si v. A. D'Aloia, *Generazioni future*, cit., 338-339, secondo cui: «l'istanza intergenerazionale è altresì una forma (o una declinazione) del principio di ragionevolezza […]: pensare al futuro, agli effetti futuri dei propri comportamenti è un modo per usare ragionevolmente diritti, risorse e beni disponibili, ed è perciò positivo anche in chiave attuale e come elemento di sostenibilità e responsabilità "intragenerazionale"».

[123] Sulle «norme programmatiche» si v. V. Crisafulli, *Le norme «programmatiche» della Costituzione*, in Id., *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952, 61 ss., spec. 72.

alla luce delle acquisizioni della consolidata giurisprudenza costituzionale sulle future generazioni, essa potrebbe fungere da parametro nel giudizio di legittimità costituzionale, in forza del quale la Corte dovrebbe verificare che sia intervenuto un bilanciamento tra i bisogni di rilievo costituzionale che conducono all'utilizzo di certe risorse e l'esigenza della loro conservazione e trasmissione nel futuro, ed effettuare un giudizio sulla adeguatezza di tale contemperamento. Ciò non significa sconfinare in operazioni di bilanciamento «surreali»[124], perché – a ben vedere – non si starebbero prendendo in considerazione i fumosi «interessi» delle future generazioni concepiti singolarmente. Piuttosto, aderendo ad una concezione oggettiva delle future generazioni, si starebbe compiendo una valutazione di proporzionalità intergenerazionale nello sfruttamento delle risorse attuali: è proporzionato e ragionevole quell'utilizzo che consenta la conservazione della risorsa adoperata, nonché la sua riproducibilità e trasmissione.

Inoltre, le più recenti risultanze della giurisprudenza della Corte EDU sugli «obblighi positivi» che si impongono agli Stati in prospettiva intergenerazionale pongono la questione del sindacato di costituzionalità in caso di omissioni del legislatore qualora assuma un atteggiamento inerte a fronte di esigenze di intervento, anche in chiave preventiva e precauzionale, per la tutela delle future generazioni: com'è noto, infatti, per «omissione» la dottrina tradizionale intende l'«inadempienza di un obbligo» che nasce «[d]i fronte a principi o a norme costituzionali che richiedono per la loro piena attuazione un fare positivo dell'organo legiferante»[125]. Il sindacato in caso di inerzia, però, richiama il problematico dialogo tra Corte costituzionale e legislatore, nonché l'insufficienza degli strumenti di cui la Corte è dotata per farvi fronte[126]. A tal proposito, è possibile trarre qualche spunto dall'esperienza tedesca, che più di una volta ha ispirato l'implementazione delle tecniche decisorie della Corte italiana. Nella sentenza *Neubauer*, infatti, il *BVerfG* ha fatto uso dei poteri di gestione degli effetti delle proprie pronunce[127], ritenendo di adottare una sentenza di «incompatibilità» (*Unvereinbarerklärung*) con ultrattività della normativa illegittima (*Weitergeltungsanordnung*), evitando, così, il prodursi di un vuoto normativo[128]. Nel frattempo, il *BVerfG* ha espresso un monito al legislatore, con l'aggiunta di un termine entro cui

[124] Cfr. D. Porena, *«Anche nell'interesse delle generazioni future». Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, 15, 2022, 140.

[125] Cfr. C. Mortati, *Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore*, in *Il Foro italiano*, vol. 93, 9, 1970, 154.

[126] Sul ruolo della Corte costituzionale nella gestione dell'inerzia legislativa, si v., almeno, E. Cheli, *Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri*, Bologna, 1996; P. Falzea, *Aspetti problematici del seguito legislativo alle sentenze della Corte costituzionale*, in A. Ruggeri, G. Silvestri (a cura di), *Corte costituzionale e Parlamento: profili problematici e ricostruttivi*, Milano, 2000; R. Pinardi, *L'*horror vacui *nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all'inerzia del legislatore*, Milano, 2007; M. Ruotolo, *Corte costituzionale e legislatore*, in *Diritto e società*, 1, 2020.

[127] Sui poteri del *BVerfG* di gestione degli effetti temporali delle pronunce, si v., *ex multis*, N. Fiano, *Una nuova frontiera della modulazione degli effetti nel tempo. Riflessioni a margine della sent. Cost. n. 41 del 2021*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 1, 2021; G. Naglieri, *Un nuovo modello decisorio per un nuovo equilibrio tra poteri?* Unvereinbarerklärung *e* Anwendungssperre *nel diritto processuale costituzionale italiano (brevi note, comparate, a margine di Corte cost. ord. 132/2020)*, in *Consulta Online*, I, 2021.

[128] Così ha stabilito il *BVerfG*, secondo quanto risulta dal par. 267 della sentenza *Neubauer*; sulla tecnica decisoria utilizzata, si v. F. Cirillo, *«Anche nell'interesse delle future generazioni»? Un'indagine sul richiamo alla posterità*, cit., 662-663.

intervenire; tale monito ha avuto, poi, un effettivo seguito[129]. Non è da escludere che la Corte costituzionale possa tornare a fare uso dei poteri di gestione degli effetti dell'accoglimento, questa volta dinanzi a un'omissione relativa al dovere di tutela delle future generazioni.

Abstract. Il contributo mira a fornire un inquadramento dei concetti di «sostenibilità» e «future generazioni» sul piano giuridico, considerato che la loro crescente diffusione nei contesti normativi è stata accompagnata da molteplici incertezze sul piano definitorio, teorico e dogmatico, oggetto di riflessioni da parte della dottrina. Tale disamina intende porre in rilievo il ruolo di tali concetti in sede di assunzione della decisione pubblica di gestione delle risorse, tenendo conto della più recente giurisprudenza del panorama europeo, la quale fornisce elementi utili per il riconoscimento di un vincolo in capo ai presenti, di matrice convenzionale e costituzionale, di tutela delle future generazioni.

Abstract. The contribution aims to provide a legal framework of the concepts of «sustainability» and «future generations», given that their increasing use in regulatory contexts has been accompanied by multiple uncertainties at a definitional, theoretical, and dogmatic level, which have been explored by legal doctrine. The examination aims to highlight the role of these concepts in public decision-making processes on resource management, considering the most recent case law in Europe, which provides useful elements for the recognition of an obligation of both conventional and constitutional origin incumbent on the present generation to protect future generations.

Parole chiave. Sostenibilità – future generazioni – vincolo di tutela intergenerazionale – discrezionalità.

Key words. Sustainability – future generations – intergenerational protection mandate – discretion.

[129] Sul punto, si v. R. Montaldo, *La neutralità climatica e la libertà di futuro (BVerfG, 24 marzo 2021)*, cit.